

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2021, n. 611

Determinazioni in ordine al trattamento economico dei Commissari Straordinari delle Aziende e Enti del SSR.

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Visto il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e s.m.i. che ha ridefinito la disciplina in materia di nomina e conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente disciplinata dall'art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. ed istituito, all'art. 1, l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Vista la L.R. n. 15 del 17/4/2018 con la quale la Regione Puglia ha adeguato la normativa regionale in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n. 171/2016 stabilendo, tra l'altro, all'art. 4 che:

- in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del Direttore Generale, la Regione può procedere *intuitu personae* all'affidamento dell'incarico a un Commissario Straordinario, scelto nell'ambito dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 1 del predetto D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.
- Il Commissario Straordinario rimane in carica fino alla nomina del Direttore Generale e, comunque, per un periodo *non superiore a sei mesi* ed allo stesso spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di Azienda o Ente diretto, i cui oneri sono a carico delle stesse Aziende o Enti.

Visto il D.P.C.M. n. 502/1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) che all'art. 1, comma 5, stabilisce quanto segue:

"Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:

- a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;*
- b) numero di assistiti e di posti letto;*
- c) numero di dipendenti.*

Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C".

Vista la D.G.R. n. 911 del 13/6/2017, rettificata con la D.G.R. 2304 del 28/12/2017, con la quale è stato rideterminato il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. prevedendo due fasce di complessità, alle quali corrispondono trattamenti economici diversificati, ed in particolare:

- la prima fascia – cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad € € 154.937,00= che include le seguenti Aziende del S.S.R.: ASL BA; ASL BR; ASL BT; ASL FG; ASL LE ; ASL TA; AOU “Policlinico” di Bari; AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia;
- la seconda fascia – cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad € 140.494,00= che include le seguenti Aziende ed Enti del S.S.R.: IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari; IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA); Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).

La stessa D.G.R. n. 911/2017 e s.m.i. ha inoltre stabilito che il trattamento economico sarà integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 s.m.i, di un’ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione regionale dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR annualmente con provvedimento della Giunta Regionale.

Con riferimento agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R. occorre precisare che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della L.R. n. 17/2017 s.m.i., il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V., previa valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali.

Considerato che:

- la predetta L.R. n. 15/2018 stabilisce che ai Commissari Straordinari spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia;
- tale compenso, come innanzi evidenziato, può essere integrato previa valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori generali annualmente con provvedimento della Giunta Regionale e, per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R., previa valutazione degli obiettivi assegnati annualmente al Direttore Generale dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.);
- il Commissario Straordinario svolge le stesse funzioni ed ha gli stessi compiti del Direttore Generale ed è quindi responsabile della gestione complessiva dell’Ente sanitario presso il quale è nominato per il periodo in cui rimane in carica, fino ad un limite massimo di sei mesi dalla nomina;
- il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID 19 ha ulteriormente incrementato le responsabilità in capo ai Commissari Straordinari nominati, ai sensi della L.R. n. 15/2018 che, oltre ai compiti e le responsabilità connesse all’incarico, sono stati chiamati ad affrontare , nel periodo pandemico, anche detta emergenza.

Per quanto sopra si propone l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 502/1995 in materia di trattamento economico integrativo, in analogia ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR e con la medesima metodologia, anche ai Commissari Straordinari, con oneri a carico dell’Azienda o Ente interessato. Il trattamento integrativo quindi potrà essere corrisposto in proporzione alla durata dell’incarico a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente ai Direttori Generali, per le Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR, con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R., il trattamento integrativo potrà essere corrisposto, per la durata dell’incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente al Direttore Generale dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.).

Infine, nel caso in cui ad un Commissario Straordinario nominato ai sensi della L.R. n. 15/2018 presso Ente o Azienda del S.S.R. sia conferito un ulteriore incarico di Commissario Straordinario presso altro Ente o Azienda del S.S.R., si ritiene di potersi avvalere di quanto previsto, per una fattispecie assimilabile al caso in specie, ovvero nel caso in cui al dirigente sia temporaneamente affidato un altro incarico di pari o livello superiore, dall’art. 22 - “Sostituzioni” - del CCNL SANITA’ per il triennio 2016-2018 – art. 22– secondo il quale “Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett.

c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi".

Conseguentemente si propone che, relativamente al primo incarico sia corrisposto il trattamento economico di cui alla L.R. n. 15/2018 ed il premio di risultato secondo le modalità innanzi definite. Per il secondo incarico presso altro Ente o Azienda del SSR, al Commissario Straordinario sarà corrisposto il solo premio di risultato.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- di stabilire che le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 502/1995 e s.m.i. in materia di trattamento economico integrativo dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR siano applicate anche ai Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2018, con oneri a carico dell'Azienda o Ente del SSR.
- di stabilire altresì che il trattamento integrativo ex art. 1 del DPCM 502/1995 e s.m.i. potrà essere quindi corrisposto, in proporzione alla durata effettiva dell'incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente ai Direttori Generali, e con la medesima metodologia, con apposito provvedimento della Giunta Regionale per i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR.
Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R., ai sensi della L.R. n. 17/2017, il trattamento integrativo sarà corrisposto, in proporzione alla durata dell'incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente al Direttore Generale dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.).
- di disporre che, nel caso in cui ad un Commissario Straordinario nominato, ai sensi della L.R. n. 15/2018, presso Azienda o Ente del SSR sia affidato un ulteriore analogo incarico presso altra Azienda o Ente del S.S.R., per il primo incarico allo stesso sia corrisposto il trattamento economico spettante al Direttore Generale ivi compreso il premio di risultato come innanzi definito mentre, per il secondo incarico, sia corrisposto il solo premio di risultato proporzionato alla durata dell'incarico
- Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Giovanni Campobasso

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti:
Vito Montanaro:

L'Assessore: Pietro Luigi Lopalco:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di stabilire che le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 502/1995 e s.m.i. in materia di trattamento economico integrativo dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR siano applicate anche ai Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2018, con oneri a carico dell'Azienda o Ente del SSR.
- di stabilire altresì che il trattamento integrativo ex art. 1 del DPCM 502/1995 e s.m.i. potrà essere quindi corrisposto, in proporzione alla durata effettiva dell'incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente ai Direttori Generali, e con la medesima metodologia, con apposito provvedimento della Giunta Regionale per i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR.
Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R., ai sensi della L.R. n. 17/2017, il trattamento integrativo sarà corrisposto, in proporzione alla durata dell'incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente al Direttore Generale dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.).
- di disporre che, nel caso in cui ad un Commissario Straordinario nominato, ai sensi della L.R. n. 15/2018, presso Azienda o Ente del SSR sia affidato un ulteriore analogo incarico presso altra Azienda o Ente del

S.S.R., per il primo incarico allo stesso sia corrisposto il trattamento economico spettante al Direttore Generale ivi compreso il premio di risultato come innanzi definito mentre, per il secondo incarico, sia corrisposto il solo premio di risultato proporzionato alla durata dell'incarico

- Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/1994.

IL SEGRETARIO
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO